COMUNE DI ACRI
(PROVINCIA DI COSENZA)

STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera dei Consiglio Comunale n. 25 del 27.06.2014

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Pubblicato sul Burc n. 30 del 7 Luglio 2014 – Parte II

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione
(artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Acri è Ente Locale autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni, nel rispetto della Costituzione della Repubblica, dei principi generali dell'ordinamento e delle leggi generali dello Stato. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita funzioni proprie, attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. Il Comune ispira la propria azione ai valori ed alle finalità della Carta Costituzionale e dell'Unione Europea e dello Statuto Regionale, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali; per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini; per assicurare condizioni di pari opportunità e per garantire il completo sviluppo della persona umana.

Art. 2
Autonomia
(artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Carta Europea dell'Autonomia Locale.
3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti si concretizzeranno attraverso la costituzione, secondo la necessità, di unione dei comuni, consorzi, società di capitali o di gemellaggi.
5. Il Comune, richiamandosi alle proprie origini, ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali che attuerà con adeguate politiche di supporto.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, nonché dalle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede
(art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del Comune è sita in via Roma, n° 65.
La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Presso la sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione rispettivamente del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, in base al riparto di competenza, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede nel rispetto dei regolamenti in vigore.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio
(art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio del Comune ha una superficie di 19.850 Ettari ed è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali dal n. 1 al n. 165, compresi nei fogli 229 e 230 della carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare, confinanti a nord con i Comuni di San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, Corigliano Calabro; ad est con i Comuni di Corigliano Calabro e Longobucco; a sud con i Comuni di Celico, Rose e Luzzi; ad ovest con i Comuni di Bisignano e Santa Sofia d'Epiro.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge regionale, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono, salvo esigenze particolari, la Giunta, il Consiglio e le Commissioni.
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere stabilite altre sedi per la riunione degli Organi.
5. Nelle frazioni di San Giacomo d'Acri e Serricella sono ubicati uffici decentrati di stato civile ed anagrafe per rispondere adeguatamente alle esigenze delle popolazioni che gravitano su di esse. Potranno essere previsti altri uffici decentrati.
6. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. Il Comune assume, pertanto, la denominazione di "Città denuclearizzata".

Art. 5
Stemma - Gonfalone – Fascia Tricolore - Distintivo del Sindaco
(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo Stemma ed il Gonfalone.
2. Lo Stemma è costituito da tre monti sormontati da tre stelle d'argento poste in fascia su sfondo azzurro con ai piedi dei monti la scritta V. A. (Universitas Acrae). L'insieme è racchiuso da due ramoscelli di quercia e di alloro legati da nastro colore marrone scuro con alla base la scritta "Montes Fertiles", il tutto sovrastato da corona turrita.
3. Il Gonfalone è costituito da un drappo di colore rosso, bordato di oro, su cui è riprodotto lo stemma con la scritta " CITTA' DI ACRI". Il retro del drappo è di colore bleu.
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
6. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
   a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
   L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata;
   b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;
   c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici, adottando modalità organizzative atte a favorire la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e familiare;
   d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.
   e) può finanziare programmi di azioni positive e l'attività di Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 29.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune di Acri promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità, ispirandosi ai valore ed ai principi fondamentali della Costituzione e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; in particolare ai valori fondamentali della dignità della persona umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della pace e della giustizia.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti, pubblici e privati; promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
   a) rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
   b) promozione di una cultura di pace, di cooperazione e di integrazione razziale; recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
   c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
   d) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano la pari opportunità;
   e) promozione della attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
   f) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici e sociale;

g) promozione della funzione socio-sanitaria ed assistenziale, tesa all'eliminazione degli ostacoli di ogni genere e natura per favorire l'integrazione reale dei soggetti diversamente abili.

4. Il Comune tutela il diritto alla salute. A tal fine:

a) partecipa all'attuazione dei programmi annuali e pluriennali della sanità, nell'ambito delle sue competenze;

b) promuove e collabora con la medicina sociale ed agevola una diffusa educazione sanitaria;

c) promuove l'eliminazione delle barriere architettoniche e sviluppa il servizio di assistenza in favore delle categorie più deboli ed emarginate;

d) promuove l'educazione motoria ,alimentare e ambientale e favorisce la pratica sportiva in ogni fascia di età, cointeressando associazioni e società sportive ed assicura l'accesso agli impianti comunali;

e) promuove le forme associative e l'organizzazione del volontariato;

5. Il Comune attua una politica organica d'interventi in favore della famiglia e delle sue funzioni.

6. Il Comune riconosce il diritto all'abitazione come diritto dell'individuo e della società familiare.

7. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, le cui modalità di elezione e funzionamento saranno stabilite con apposito regolamento.

8. Il Comune promuove e coordina. ove richiesto da privati e/o associazioni, tutte le forme di turismo sul proprio territorio con particolare riguardo a quello naturalistico ed agricolo.

Art. 8
Conferenza Stato - Città-Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato – Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9
Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 10
Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune:
   - il Consiglio comunale;
   - il Sindaco;
   - la Giunta comunale.
2. Le competenze degli Organi sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, anche per la rappresentanza in giudizio in ogni ordine e grado.
5. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11
Deliberazione degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione è curata dai responsabili dei servizi e/o settori.
3. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale.
4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito temporaneamente dal vice-segretario se nominato; in mancanza è sostituito, sempre temporaneamente, dal componente del Consiglio o della Giunta più giovane d'età, salvo diversa decisione presa all'unanimità.
5. I verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta comunale sono redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente dell'organo.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, è organo di indirizzo e di programmazione; delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, lo scioglimento, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Nella prima seduta del consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve essere esaminata la condizione degli eletti e dichiarare l'eventuale incompatibilità o ineleggibilità di essi. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.
La seduta prosegue sotto la presidenza del neoeletto Presidente per:

a) il giuramento del Sindaco;
b) la comunicazione dei componenti della giunta comunale;
c) la elezione dei componenti della commissione elettorale comunale.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del consiglio eletto nella prima seduta del consiglio subito dopo la convalida degli eletti.
Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori.
3. In caso di assenza e/o impedimento o dimissioni del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto nella prima seduta del Consiglio, dopo l'elezione del Presidente.
In caso di assenza e/o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano presente in aula.
4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, intendendosi per tale la somma tra i voti di lista e quelli di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite esclusivamente dalla legge e dallo Statuto; svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più di due rappresentanti presso il singolo ente, almeno uno è riservato alle minoranze.
7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
8. In caso di parità di voti, tra consiglieri eletti nella stessa lista, è nominato il più anziano di età.
9. In caso di parità di voti tra consiglieri eletti in liste diverse, è nominato il candidato eletto nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 13
Linee Programmatiche di mandato

1. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capi Gruppo consiliari, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma di governo e su di esso si pronuncia con una votazione. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, da depositare, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'approvazione delle stesse.
3. E' facoltà del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli

equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 14
Consiglieri Comunali
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza alcun vincolo di mandato.
2. Fatte salve le procedure fissate dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. In caso di dimissione del consigliere dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida ai sensi del precedente comma 2, il Consiglio procede alla relativa surrogazione nella prima seduta, prima della stessa convalida degli eletti.
4. Nella stessa seduta di convalida o in quella immediatamente successiva, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Il Sindaco o l'Assessore, dallo stesso delegato, risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, sono disciplinati dal regolamento consiliare.
6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale, presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale; in caso di impossibilità di recapito lo stesso si intenderà effettuato con l'invio di una raccomandata A.R., su richiesta del Consigliere gli avvisi di convocazione sia dei Consigli Comunali che quelli delle commissioni possono essere inviati tramite Pec.
7. Il consigliere assente è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa e comunque non oltre la prima seduta consiliare successiva all'assenza.
8. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, non giustificate, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere. La procedura di decadenza è attivata d'ufficio dal Presidente del Consiglio, ovvero su segnalazione di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati o di cinquanta elettori del Comune. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07 agosto 1990, n° 241 e successive integrazioni o modificazioni, a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere può far pervenire le sue osservazioni, nonché a fornire al Presidente eventuale documentazione probatoria, entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione.
9. Trascorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio, che delibera definitivamente tenendo conto delle osservazioni presentate. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 5 giorni.
10. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

Art. 15
Funzionamento del Consiglio
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, o tramite la PEC se richiesto dagli stessi, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
- cinque giorni liberi prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni liberi prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno libero prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è a disposizione dei consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria, almeno un giorno prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati e, specificatamente:
– la meta più uno dei Consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione;
– un terzo dei consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione.

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio ed il capogruppo di ciascuna lista è individuato come segue:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il Consiglio comunale deve essere convocato nei casi previsti dalla legge.

4. Il Presidente, in relazione all'art.39 comma 2° del D.Lgs. n.267/2000, oltre ai casi di cui al comma 3, è tenuto a riunire il Consiglio qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri in carica entro 20 giorni o il Sindaco entro 10 giorni, dalla data di protocollo registrata al protocollo generale del Comune, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art.39 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Per tematiche di particolare rilevanza può essere convocato il Consiglio comunale aperto.

Art. 16
Sessioni del Consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
   a) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
   b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 17
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio delle rispettive potestà regolamentari, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad esse demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'Albo Pretorio, ai soli fini di una maggiore conoscenza e pubblicità, per ulteriori quindici giorni consecutivi. con l'eventuale e contemporanea affissione, nei luoghi pubblici consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di approvazione.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della ripubblicazione di cui al precedente comma 2, fatta salva diversa previsione inserita nello stesso regolamento.

Art. 18
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato, entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 19
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti, o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

CAPO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 20
Commissioni Consiliari
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti o temporanee, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, nelle stesse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. L'Assessore, che può partecipare alla riunione della commissione, deve intervenire ogni qualvolta è richiesta la sua presenza.
3. E' facoltà della commissione eleggere a maggioranza un suo componente chiamato ad assumerne la presidenza.
4. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 21
Costituzione Commissioni Speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

CAPO IV
SINDACO

Art. 22
Elezione del Sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto nel rispetto della normativa vigente ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 23
Competenze e responsabilità

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti; Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
Ha inoltre poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività dei singoli assessori, sulle strutture gestionali ed esecutive.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile è rappresentante legale dell'Amministrazione del Comune. Allo stesso spetta la rappresentanza in giudizio, in ogni ordine e grado, che può delegare al singolo assessore o al Segretario comunale.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e le competenze connesse all'ufficio.

Art. 24
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, nomina e revoca i componenti della giunta, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli assessori.
2. Quale organo responsabile dell'amministrazione, in particolare, il Sindaco:
   a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
   b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
   c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n°267
   d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
   e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
   f) conferisce e revoca al Segretario comunale, le funzioni di Direttore Generale, nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale;
   g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
   h) esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 25
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e presso le società per azioni di cui il Comune è socio, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi ed indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 26
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si ha lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 27
Vice Sindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La carica di vice-Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta comunale ed ha la delega generale per tutte le funzioni del Sindaco.
2. Il vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni adottata ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o impedimento anche del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
4. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 28
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe, di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio che spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, per singole attività e/o materie, può delegare parzialmente o totalmente i consiglieri comunali, compresi quelli della minoranza. La delega, che non potrà riguardare materie o attività già ricomprese nelle deleghe conferite agli assessori in carica,dovrà essere conferita in forma scritta e contenere specificatamente le attività da espletarsi ed i tempi di validità della stessa.

CAPO V
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29
Definizione e nomina della Giunta
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è organo di impulso, che collabora con il Sindaco al governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, con il rispetto della normativa sulla parità di genere. La nomina ad assessore è soggetta ad accettazione da parte dell'interessato e lo stesso entra in carica all'atto dell'accettazione.
3. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o assessore devono essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale. Si applica altresì la normativa in materia di compatibilità ed eleggibilità alla carica di componente della Giunta comunale.
4. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
6. Ciascun assessore è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale, presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione della Giunta comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.
7. L'assessore assente è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
8. L'assessore che non interviene a cinque sedute consecutive della Giunta comunale, senza giustificato motivo, può dal Sindaco essere revocato e sostituito con altro nominativo, dandone comunicazione al primo Consiglio comunale.

Art. 30
Composizione e Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 5(cinque) assessori così come per legge previsti, compreso il Vice Sindaco. L'organo, per il suo corretto funzionamento, deve essere composto, in ogni caso, da un numero dispari di componenti.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto e possono intervenire nella discussione per come previsto dal regolamento per lo svolgimento dei lavori consiliari.
4. I componenti la Giunta comunale devono astenersi dall'esercitare attività professionale e/o fornire consulenze o pareri nelle materie oggetto della delega loro conferita dal sindaco nell'ambito del territorio comunale.

Art. 31
Competenze della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.
5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 - lett. *i)*, del D. Lgs.vo n. 267/2000.
6. La Giunta, in particolare, tra le altre competenze proprie o delegate, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio comunale lo schema di statuto, regolamenti, il progetto di bilancio annuale e pluriennale, il rendiconto di gestione, lo schema di programma delle opere pubbliche

b) approva i progetti preliminari, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) nomina, i componenti delle commissioni per i concorsi pubblici secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento dei concorsi;

d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri generali stabiliti dal Consiglio;

e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;

f) approva gli accordi di contrattazione decentrata.

g) concede in uso, usufrutto, fitto i beni del comune ad esclusione di quelli di natura demaniale e/o indisponibili

Art. 32
Funzionamento della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari, preferibilmente in un giorno della settimana concordato con gli assessori.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.
6. Il Sindaco può consentire, eccezionalmente e con adeguata motivazione da riportare nel corpo della delibera, la partecipazione ai lavori della Giunta comunale anche di consiglieri comunali e/o cittadini, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. Non è richiesta alcuna procedura e/o giustificazione per la partecipazione alla seduta di giunta dei dirigenti e/o responsabili dei settori per la discussione degli argomenti di loro competenza. Della loro partecipazione dovrà essere dato atto nella delibera.

7. L'indennità di carica spettante ai componenti della Giunta è quella prevista dalla legge, in caso di sua maggiorazione la stessa deve essere commisurata, almeno parzialmente, alla partecipazione effettiva alle sedute della Giunta ed alle competenze derivanti dalle deleghe conferite. Le modalità di tale determinazione sono demandate al regolamento di funzionamento della Giunta.

Art. 33
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta acquisite al protocollo generale dell'Ente.
Il Sindaco provvede alla relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 34
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e, di conseguenza, la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La stessa è depositata presso l'ufficio segreteria, che provvederà a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
5. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Art. 35
Rimborso delle spese di giudizio e legali

1. Agli amministratori incorsi in procedimenti giudiziari in ragione delle funzioni esercitate, compete il rimborso delle spese di giudizio e legali in caso di assoluzione con formula piena o sentenza di integrale vittoria.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI –ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI

Art. 36
Diritti dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono titolari del diritto di informazione e di partecipazione tutti i cittadini residenti nel Comune, senza distinzione di sesso, condizione sociale, razza, religione e siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi.
2. Sono, altresì, titolari del diritto di informazione e partecipazione, limitatamente alle questioni di proprio interesse, i soggetti non residenti nel territorio comunale che abbiano, comunque, rapporti di lavoro, di studio, ovvero che fruiscono stabilmente dei relativi servizi.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non trovano applicazione in materia di referendum locali.
4. La disciplina di dettaglio di quanto previsto e stabilito negli articoli di cui al presente titolo è determinata da appositi regolamenti.

Art. 37
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività; inoltre favorisce e crea le condizioni per una attiva collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
   a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;
   b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo,pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 39
Riunioni e Assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei e disponibili.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni
altra categoria sociale:
   a) per la formazione di comitati e commissioni;
   b) per dibattere problemi;
   c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 40
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, per le materie di loro competenza, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi riconosciuti dall'ente, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 41
FONDAZIONE "V. Padula"

1. Il Comune sostiene le finalità della Fondazione "V. Padula", con sede nella città, indirizzate alla promozione, allo sviluppo e allo svolgimento di attività di studio e di ricerca attinenti alla vita ed ai molteplici interessi culturali di Vincenzo Padula, di altri intellettuali acresi, della Calabria, e del Mezzogiorno.

CAPO II
ISTANZE – PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 42
Istanze e proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale, relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le richieste devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di rilevanza comunale.

Art. 43
Modalità di presentazione
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione dovranno essere sottoscritte da elettori del comune , con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari e con l'indicazione del soggetto al quale inviare le comunicazioni del caso.
2. Le istanze e le petizioni devono essere sottoscritte, con le medesime formalità previste dal comma precedente, da non meno di 100 elettori, mentre le proposte di deliberazione da non meno di 300 elettori.
3. Le istanze, petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate anche dalle associazioni regolarmente costituite e riconosciute, con la presentazione delle firme autenticate degli elettori.
4. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione sono depositate presso la Segreteria comunale il primo giorno di ogni quadrimestre.

Art. 44
Garanzie per l'esame

1. L'organo politico competente per materia, Consiglio o Giunta comunale, acquisiti i necessari pareri tecnici necessari, procede all'esame dell'atto presentato e decide entro 90 giorni dal deposito presso la Segreteria comunale, dando notizia al proponente di tutti gli atti assunti, anche se solo istruttori o endoprocedimentali.
2. Il termine di cui al 1^ comma può essere prorogato per un periodo massimo di altri 90 giorni, con deliberazione motivata dell'organo competente.

Art. 45
Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
   a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
   b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO III
REFERENDUM

Art. 46
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi in materie di esclusiva competenza comunale.
2. I referendum devono riguardare atti generali di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, con l'eccezione:
   a) dei regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio, della Giunta e dell'organizzazione comunale, compresa l'organizzazione degli uffici e relativa dotazione organica;
   b) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine o designazioni, delle relative revoche o dichiarazioni di decadenza;
   c) dei provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti del Comune, delle istituzioni o delle aziende speciali;
   d) dei provvedimenti inerenti alle assunzioni di mutui o all'emissione di prestiti degli atti relativi ad imposte, tasse, rette, tariffe ed altre imposizioni di natura tributaria;
   e) dei bilanci preventivi e consuntivi;
   f) di proposte comunque inerenti a questioni di religione, di razza o di sesso;
   g) di atti amministrativi vincolati da leggi statali o regionali;
   h) lo Statuto comunale;
   i) il Piano Strutturale Comunale, ovvero il Piano Urbanistico Generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
   l) il Regolamento Edilizio.
3. Non possono essere indetti referendum su materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. I soggetti promotori del referendum possono essere:
   a) il trenta per cento del corpo elettorale comunale;
   b) il Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
   c) la Giunta comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
5. La richiesta dei promotori deve contenere il testo da sottoporre al referendum , con le firme autenticate nelle forme di legge in caso di presentazione effettuata dagli elettori.
6. Il quesito referendario deve essere breve, chiaro e unico.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali e possono tenersi anche più referendum contemporaneamente.
8. I referendum sono indetti dal Sindaco, la data di svolgimento è fissata dalla Giunta comunale e si tengono in un giorno festivo del mese di luglio o di novembre, purché decorrono almeno 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che ne ha determinato la legittimità.
9. La richiesta di referendum, con le relative sottoscrizioni, o gli atti di Consiglio e di Giunta che lo propongono, devono essere depositati nella Segreteria comunale per la decorrenza dei termini.

Art. 47
Ammissibilità del Referendum

1. Il Segretario comunale verifica la regolarità delle firme raccolte ed il loro numero e presenta apposita relazione sul procedimento al Consiglio comunale, che decide

sull'ammissibilità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.L. vo n. 267/2000.
2. La decisione del Consiglio comunale non è limitata all'esame della sola legittimità della richiesta ma, anche, sull'opportunità del referendum proposto e deve contenere esplicitamente la quantificazione e la copertura dei costi referendari.
3. In caso di rigetto del referendum relativamente ed esclusivamente alle questioni di opportunità dello stesso, i promotori potranno richiedere l'esame dell'atto, ad un comitato di garanzia formato da quattro componenti scelti dal Consiglio Comunale, tra docenti universitari competenti nella materia soggetta a referendum, di cui uno proposto dai soggetti promotori, uno dalla minoranza consiliare e due dalla maggioranza consiliare. Il comitato è presieduto dal Sindaco o suo delegato.
4. Il provvedimento della commissione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sarà vincolante per il Consiglio Comunale che dovrà prenderne atto entro 90 giorni dal deposito nella segreteria comunale.

Art. 48
Disciplina del Referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
   a) i requisiti di ammissibilità;
   b) i tempi;
   c) le condizioni di accoglimento;
   d) le modalità organizzative;
   e) i casi di revoca e sospensione;
   f) le modalità di attuazione;
   h) le norme di funzionamento del comitato di garanzia.

Art. 49
Effetti del Referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum per i necessari provvedimenti.

CAPO IV
AZIONE POPOLARE

Art. 50
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano allo stesso Comune.
2. La Giunta comunale delibera in ordine all'eventuale costituzione in giudizio, secondo le disposizioni del presente Statuto. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dal cittadino elettore.

CAPO V
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Art. 51
Diritti di informazione

1. Tutti gli atti del Comune, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato e/o la cui consultazione è sottratta da esplicite disposizioni legislative, sono pubblici e devono essere pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo pretorio on line.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale e/o Responsabile del settore affari generali che si avvalgono di un messo comunale e, su attestazione di questi, viene certificata l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato o natura ricettizia, devono essere notificati agli interessati nei modi di legge.
5. Le ordinanze sono essere pubblicizzate mediante affissione all'Albo pretorio on line per almeno 15 giorni.
6. Per gli atti aventi particolare valenza ed importanza sarà disposta anche l'affissione e/o l'avviso di adozione nei luoghi pubblici e saranno individuati i mezzi necessari per l'opportuna divulgazione.
7. Ogni cittadino, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, ha il diritto di chiedere informazioni e lo stato dei procedimenti amministrativi che lo riguardano, nonché la facoltà di intervenire e di essere sentito dal responsabile del procedimento che deve pronunciarsi in merito.
8. Il responsabile del procedimento deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
9. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento e comunque non superire a 30 giorni.
10. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto incide negativamente sui diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il responsabile del procedimento deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
11. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
12. Tempi e modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo sono stabiliti con il regolamento di cui al precedente articolo 35 – comma 4.

Art. 52
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie di documenti amministrativi richiesti nei modi e con i limiti indicati nell'apposito regolamento. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di estrazione e riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo.
4. La consultazione degli atti di cui al comma precedente deve avvenire su richiesta motivata dell'interessato, nei tempi e modi stabiliti da apposito regolamento.
5. Il diniego deve essere motivato in forma scritta.
6. Il regolamento di cui al precedente articolo 35 – comma 4 -stabilisce tempi e modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

TITOLO VI
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 53
Albo Pretorio on line
(Art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. È istituito, a fare data dal 1° gennaio 2011, il sito informatico delle pubblicazioni degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi l'effetto di pubblicità legale.
2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.
3. Il sito cui al comma 1, viene suddiviso in due parti:
Parte prima – Atti emanati da questo Comune
   01 – Deliberazioni del Consiglio Comunale
   02 – Deliberazioni della Giunta Comunale
   03 – Ordinanze sindacali
   04 – Determinazioni dei responsabili dei servizi
   05 – Bandi di gara e altri atti relativi agli appalti
   06 – Atti relativi ai concorsi per l'assunzione di personale
   07 – Atti vari
Parte seconda – Atti ricevuti da altri Enti per la pubblicazione
4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati nel sito informatico di cui al comma 1 per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
5. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 54
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività uniformandosi ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione e di collaborazione con altri comuni , la provincia, la comunità montana e la regione.
4. Le deliberazioni, le ordinanze e gli atti monocratici del Sindaco e nonché tutti i provvedimenti per i quali è prescritta, per legge, Statuto o Regolamenti, le pubblicazioni, sono pubblicati all'Albo pretorio on line per il tempo previsto, o , in mancanza per gg.15 consecutivi e naturali.

Art. 55
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
   a) all'informazione del contribuente (art. 5);
   b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
   c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
   d) alla remissione in termini (art. 9);
   e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
   f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 56
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti dalla stessa prevista, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe , ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza per l'anno successivo ed al bilancio pluriennale deliberati dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
5. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, il Segretario del Comune nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo all'approvazione del Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 (venti) giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.
6. La procedura di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione di riequilibrio del bilancio prevista dall'art. 193 – comma 4 – del D. L.vo n. 267/2000, la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione di cui all'articolo 227, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nell'ipotesi di cui all'art. 262 – comma 1 – del citato D. L.vo n. 267/2000.

Art. 57
Demanio e Patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in demaniali e patrimoniali. I terreni soggetti agli ex usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi in materia.
2. I beni comunali devono risultare da apposito inventario tenuto secondo la normativa vigente in materia. Il regolamento di contabilità fissa, nel rispetto delle norme di legge, i criteri di rilevazione del valore d'inventario dei beni comunali mobili ed immobili.

Art. 58
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,

trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta nel rispetto dei principi dettati con legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) e successive.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo il principio di progressività ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
6. Il Comune, così come per legge, si impegna ad accertare, sanzionare e riscuotere le imposte non versate per eliminare il fenomeno dell'evasione contributiva.

CAPO II
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 59
Organo di revisione economica - finanziaria
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 60
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo 56.

Art. 61
Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 62
Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
   a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
   b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
   c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
   d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Con i regolamenti:
   - di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;
   - sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
   - sui controlli interni;
   è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VIII
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 63
Forma di gestione
(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni, l'art. 23-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 e successive modificazioni e il "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica" approvato con D.P.R. 07.09.2010, n. 168.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
   a) istituzioni;
   b) aziende speciali, anche consortili;
   c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 45, comma 2.
3. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. In assenza di una definizione espressa di "servizio pubblico locale avente rilevanza economica" e quindi capace di produrre un reddito o, per lo meno, di coprire le spese, vengono individuati per questo Comune, i seguenti servizi ai quali debbono essere applicate le disposizioni:
   - dell'art. 23-bis del D.L. 28.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 06.08.2008, n. 133 e successive modificazioni;
   - del regolamento emanato con d.P.R. 07.09.2010, n. 168;
5. Per l'affidamento di servizi non compresi nell'elenco di cui al precedente comma 4, saranno osservate le procedure di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 64
Gestione in economia
(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 44.

Art. 65
Aziende speciali
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del

T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera *a)*;
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 66
Istituzioni
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 67
Società per azioni
(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 68
Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4 , del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 69
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO IX
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA UNIONE DEI COMUNI

Art. 70
Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 71
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva apposita convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 72
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 73
Unione dei Comuni

1. Il Comune privilegia tra gli strumenti di collaborazione quello rappresentato dall'istituto dell'unione dei comuni previsto e disciplinato dall'art 32 del D.lgs 267/2000 e si impegna alla costituzione di tale novello ente locale privilegiando i comuni confinanti.
2. Lo statuto dell'unione sarà concertato con gli enti interessati tenendo conto dei principi del presente statuto e nella salvaguardia dell'autonomia del comune.

TITOLO X
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO

Art. 74
Segretario Comunale - Direttore Generale
(Artt. da 97 a 106, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
3. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, il Segretario esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
In particolare il Segretario comunale:
   a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativo nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
   b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
   c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
   d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
   e) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e ne attesta l'avvenuta esecutività;
   f) adotta i provvedimenti per garantire la corretta applicazione da parte degli uffici e sevizi comunali delle norme sul procedimento amministrativo;
   g) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.
4. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
5. Il Segretario comunale nomina, nei casi previsti dall'art. 56 – commi 5 e 6 – del presente Statuto, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione.
Nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al commissario.
6. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 – comma 4 – del D. L. vo n. 267/2000.
7. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D. L. vo n. 267/2000. Allo stesso è attribuito il trattamento economico come stabilito in sede di contrattazione individuale.
8. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale, le funzioni, tutte o parti di esse, di cui all'art. 107 del D. L. vo n. 267/2000, i mancanza di figure professionali idonee allo svolgimento di tali compiti.

Art. 75
Vice Segretario Comunale

1.Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere un Vice-segretario comunale, in conformità alla normativa vigente in materia.

2. Il Vice-segretario comunale coadiuva il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni
e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 76
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti del comparto "ENTI LOCALI".

Art. 77
Organizzazione del Personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 78
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 79
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di categoria professionale apicale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
3. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad persona, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad persona sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione di ente strutturalmente deficitarie.

Art. 80
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera *d)*, dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'articoli 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni

amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 81
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 82
Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83
Modifiche dello Statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 84
Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 85
Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 86
Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 87
Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 88
Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 89
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 90
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:
   – pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
   – affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
   – inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
   entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

I N D I C E

TITOLO I 2
PRINCIPI FONDAMENTALI 2
Art. 1 Disposizioni generali 2
Art. 2 Autonomia 2
Art. 3 Sede 2
Art. 4 Territorio 3
Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco 3
Art. 6 Pari opportunità 4
Art. 7 Finalità 4
Art. 8 Conferenza Stato - Città - Autonomie locali 5
Art. 9 Tutela dei dati personali 5

TITOLO II 6
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE 6
Capo I
Organi del Comune 6
Art. 10 Organi del Comune 6
Art. 11 Deliberazioni degli organi collegiali 6
Capo II
Consiglio comunale 6
Art. 12 Il Consiglio comunale 6
Art. 13 Linee programmatiche di mandato 7
Art. 14 Consiglieri comunali 8
Art. 15 Funzionamento del Consiglio 9
Art. 16 Sessioni del Consiglio 10
Art. 17 Esercizio della potestà regolamentare 10
Art. 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni 10
Art. 19 Divieto generale di incarichi e consulenze 10
Capo III
Commissioni Consiliari 11
Art. 20 Commissioni consiliari 11
Art. 21 Costituzione commissioni speciali 11
Capo IV
Sindaco 11
Art. 22 Elezione del Sindaco 11
Art. 23 Competenze e responsabilità 12
Art. 24 Attribuzioni di amministrazione 12
Art. 25 Attribuzioni di vigilanza 12
Art. 26 Dimissioni del Sindaco 13
Art. 27 Vice Sindaco 13
Art. 28 Delegati del Sindaco 13
Capo V
La Giunta Comunale 14
Art. 29 Definizione e nomina della Giunta 14
Art. 30 Composizione e presidenza 14
Art. 31 Competenze della Giunta 14
Art. 32 Funzionamento della Giunta 15
Art. 33 Cessazione dalla carica di assessore 16
Art. 34 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia 16
Art. 35 Rimborso delle spese di giudizio e legali 16

TITOLO III 17
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI 17
Capo I
Partecipazione dei cittadini – Riunioni – Assemblee - Consultazioni 17
Art. 36 Diritti dei cittadini 17
Art. 37 Partecipazione dei cittadini 17
Art. 38 Consiglio comunale dei ragazzi 18
Art. 39 Riunioni e assemblee 18
Art. 40 Consultazioni 18
Art. 41 Fondazione "V. Padula" 18
Capo II
Istanze – Petizioni - Proposte 19
Art. 42 Istanze e proposte 19
Art. 43 Modalità di presentazione 19
Art. 44 Garanzie per l'esame 19
Art. 45 Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti 19
Partecipazione alla vita pubblica locale
Capo III
Referendum 20
Art. 46 Azione referendaria 20
Art. 47 Ammissibilità del referendum 20
Art. 48 Disciplina del referendum 21
Art. 49 Effetti del referendum 21
Capo IV
Azione popolare 22
Art. 50 Azione Popolare 22
Capo V
Diritti di informazione e di accesso
Art. 51 Diritti di informazione 22
Art. 52 Accesso agli atti 23

TITOLO VI 24
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 24
Art. 53 Albo Pretorio on line 24
Art. 54 Svolgimento dell'attività amministrativa 24
Art. 55 Statuto dei diritti del contribuente 25

TITOLO VII 29
FINANZA E CONTABILITÀ 29
Capo I
Ordinamento finanziario e contabile 26
Art. 56 Ordinamento finanziario e contabile 26
Art. 57 Demanio e patrimonio 26
Art. 58 Attività finanziaria del Comune 26
Capo II
Revisione economico-finanziaria 27
Art. 59 Organo di revisione economico-finanziaria 27
Art. 60 Omissione della deliberazione di dissesto 27
Art. 61 Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio 28
Art. 62 Controlli interni 28

TITOLO VIII
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI 29
Capo I
Sevizi pubblici locali 29
Art. 63 Forma di gestione 29
Art. 64 Gestione in economia 29
Art. 65 Aziende speciali 29
Art. 66 Istituzioni 30
Art. 67 Società per azioni 31
Art. 68 Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi 31
Art. 69 Tariffe e servizi 31

TITOLO IX
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA- UNIONE DEI COMUNI 32
Art. 70 Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali 32
Art. 71 Consorzi 32
Art. 72 Accordi di programma 32
Art. 73 Unione dei Comuni 32

TITOLO X
UFFICI E PERSONALE 33
SEGRETARIO COMUNALE 33
Capo I
Segretario comunale - Vice Segretario 33
Art. 74 Segretario comunale - Direttore generale 33
Art. 75 Vice Segretario comunale 33
Capo II
Organizzazione degli uffici e personale 34
Art. 76 Ordinamento degli uffici e dei servizi 34
Art. 77 Organizzazione del personale 34
Art. 78 Stato giuridico e trattamento economico del personale 34
Art. 79 Incarichi esterni 35
Art. 80 Responsabili degli uffici e dei servizi 35
Art. 81 Ufficio di supporto agli organi di direzione politica 36
Art. 82 Messi notificatori 36

TITOLO XI 37
DISPOSIZIONI FINALI 37
Art. 83 Modifiche dello statuto 37
Art. 84 Violazione delle norme regolamentari 37
Art. 85 Violazione alle ordinanze del sindaco 37
Art. 86 Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi 37
Art. 87 Violazione alle norme di legge - Sanzioni 38
Art. 88 Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta 38
Art. 89 Abrogazioni 38
Art. 90 Entrata in vigore 38